

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto

Art. 2 – Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali o da Assessori non Consiglieri relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottoporre la stessa nel più breve tempo possibile, alla Conferenza dei Capigruppo.
3. La Conferenza dei Capigruppo esprime, nel più breve tempo possibile, la sua interpretazione; dopodiché la proposta è rimessa al Consiglio Comunale che decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Il Presidente del Consiglio, i Capigruppo ed il Segretario Comunale possono avvalersi, in qualunque fase del procedimento del contributo della Commissione Affari Istituzionali.
5. Trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione, l'istanza deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, qualunque sia lo stato del procedimento.
6. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 – Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, nella sede Comunale in sala consiliare.
2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione.
3. Su proposta del Presidente del Consiglio, la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede Comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedano l'impegno e la solidarietà generale della Comunità per assicurare una maggiore partecipazione della cittadinanza o in occasione di particolari eventi di rilevanza locale o pertinenti alle tradizioni locali, cui l'oggetto all'ordine del giorno risulti strettamente connesso.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Nell'eventualità che la riunione del Consiglio Comunale si tenga in luogo diverso dalla sede Comunale, il giorno nel quale si tiene l'adunanza viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Titolo I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I° - Insediamento e costituzione del Consiglio

Art. 4 – Presidenza delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio. Allo stesso spettano l'organizzazione e la disciplina delle adunanze.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Presidenza è assunta dal Consigliere anziano per cifra elettorale. A norma dell'art. 40 del T.U. nr. 267/2000 è consigliere anziano quello che ha avuto il maggior numero di voti sommando i voti di lista ai voti personali.
3. Fino alla data di elezione del Presidente, la presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco in carica.

Art. 5 –Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti. La riunione del Consiglio deve poi svolgersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Sindaco neoeletto fino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio Comunale, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 6- Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III della Legge nr. 267/2000, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata nell'art. 69 del T.U. nr. 267/2000.
2. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati incandidabili, ineleggibili o incompatibili secondo le norme di legge.
3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è aggiornato ad una successiva seduta che si considera di prosecuzione.
4. Dopo la convalida degli eletti il Consiglio può procedere all'elezione **del** Presidente del Consiglio.
5. Nella seduta di insediamento, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
6. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta.
7. Il Consiglio, ottemperati gli obblighi di cui ai precedenti commi potrà, valutata in sede collegiale la necessità e urgenza, procedere all'esame di ogni eventuale altro oggetto.
8. La deliberazione di convalida degli eletti è immediatamente eseguibile.

Art. 7- Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo, assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto, esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle legge, dello Statuto e del Regolamento.
 2. Il Presidente:
 - a) provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare
 - b) dirige e modera con imparzialità le discussioni, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri
 - c) concede la facoltà di parlare stabilendo il termine della discussione e assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento.
 - d) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare.
 - e) stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati.
 - f) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo laddove necessario del personale di polizia locale ivi assegnato.
 - g) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere la seduta facendone prendere nota nel verbale.
 - h) ha facoltà di invitare, per un'audizione in Consiglio, persone ad esso estranee quando sia utile e con riguardo a specifiche questioni o deliberazioni.
 - i) prende atto delle giustificazioni delle assenze dei consiglieri alle sedute del Consiglio e, se del caso, propone al Consiglio l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
 - l) promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e il Revisore dei conti, le istituzioni e aziende e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
- 3) In caso di contestazione della decisione assunta dal Presidente del Consiglio la questione viene rimessa al Consiglio stesso, che può decidere immediatamente dopo aver ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, un Consigliere a favore e uno contrario alla decisione del Presidente, o può rinviare la decisione ad altra seduta.

CAPO II – I gruppi consiliari

Art. 8 – Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del Capo Gruppo, entro 30 giorni dalla convalida degli eletti. Con la stessa procedura devono essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo.
Ciascun gruppo consiliare può indicare anche un vice capogruppo con facoltà per lo stesso di partecipare alla Conferenza dei Capigruppo. In caso di assenza o impedimento del capogruppo il vice capogruppo ne assume le prerogative in seno alla stessa Conferenza.
4. Nelle more della nomina dei rispettivi Capigruppo è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età del gruppo stesso.
5. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno due Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo Gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio, da parte dei Consiglieri interessati.
7. Ai Capigruppo consiliari come sopra determinati e ai Consiglieri non appartenenti ad alcun gruppo deve essere effettuata dal Responsabile del servizio competente la comunicazione dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale nonché delle determinazioni dei responsabili di servizio.

Art. 9 – Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo è composta da tutti i Capigruppo consiliari. E' convocata, **con** un preavviso minimo di gg. 5, salvo casi d'urgenza la cui valutazione è rimessa al Presidente del Consiglio, dal Presidente medesimo nei casi previsti dalla Legge, Statuto e Regolamenti e ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta Comunale o a richiesta di uno o più Capigruppo purché rappresentino almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali. Funge da verbalizzante il Segretario Comunale o suo delegato.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del Consiglio.
4. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica o è presente la metà dei Capigruppo.
5. I Capigruppo hanno facoltà di delegare con atto scritto un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza quando essi o i vice capogruppo siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di

resoconto sommario, a cura del Segretario Comunale o di un funzionario dallo stesso designato. Il verbale va trasmesso ai partecipanti alla riunione prima del Consiglio Comunale cui si riferisce.

7. La Conferenza dei Capigruppo è preventivamente convocata nel caso di nomina di Commissioni non attribuite alla competenza del Consiglio Comunale e che ai sensi dell'art. 48 della D. Lgs. n. 267/2000, sono di competenza della Giunta Comunale. Su tale argomento la Conferenza dei Capigruppo formula alla Giunta le proprie proposte.
8. Nel caso che nelle Commissioni di cui al comma precedente vi sia obbligo di presenza di uno o più rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare, i relativi Capigruppo debbono depositare le relative designazioni per iscritto. Esse, unitamente al verbale della seduta, saranno inviate alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza.
9. Qualora non sia possibile procedere alla nomina delle Commissioni di cui al comma che precede per carenza o eccesso di designazioni la Conferenza è riconvocata entro 5 giorni dalla seduta precedente con invito ai Capigruppo di deposito delle designazioni di competenza. Nel caso in cui non si addivenga ugualmente alla designazione per eccesso di designazioni provvede la Giunta Comunale scegliendo colui che è stato designato dal gruppo consiliare con la maggiore rappresentatività elettorale.
10. Gli atti della Giunta Comunale inerenti la nomina delle Commissioni di cui ai commi che precedono sono comunicati ai Capigruppo consiliari e al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla nomina, in apertura di seduta

Titolo II - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – Durata della carica

Art. 10 - Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 11 – Entrata in carica

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione da parte del Consiglio.
2. La deliberazione di convalida dei surrogati è considerata immediatamente eseguibile.

Art. 12 – Dimissioni, decadenza e surrogazioni dalla carica di Consigliere Comunale

1. I Consiglieri durano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo generale nell'ordine temporale di presentazione.
3. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
5. Il Presidente del Consiglio deve iscrivere l'oggetto - quale atto dovuto - al primo punto dell'ordine del giorno del Consiglio entro il termine suddetto.
6. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità, incandidabilità o di incompatibilità previste dalla legge .
7. La decadenza di cui al comma precedente è promossa, contestata, dichiarata con le modalità indicate agli articoli 59 e 69 del T.U. nr. 267/2000.
8. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
9. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto al Presidente che ne informa il Consiglio Comunale, l'assenza dalla seduta del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a nr. 3 sedute consecutive ovvero al 50% delle sedute in un anno senza giustificazioni, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione di decadenza dal Consiglio Comunale. La delibera del Consiglio Comunale contenente la proposta di decadenza è notificata all'interessato il quale può far pervenire le sue osservazioni al Consiglio Comunale entro 15 gg. dalla notifica. Trascorso tale termine, il Consiglio Comunale dichiara la decadenza e notifica la relativa delibera all'interessato.

Art. 13 - Gettone di presenza

1. Ai Consiglieri Comunali spetta un gettone di presenza così come previsto dal comma 2

dell'art. 82 del T.U. nr. 267/2000 per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale.

CAPO II – Diritti e poteri dei Consiglieri

Art. 14 – Diritti e Poteri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali espletano il loro mandato disponendo dei servizi e delle risorse necessari e usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori stessi e quelle proprie del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 22 del presente Regolamento e di presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno, interrogazioni, mozioni e risoluzioni.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
5. L'esercizio di detto diritto è effettuato richiedendo direttamente le informazioni e/o la consultazione e /o la copia di atti e documenti al Segretario Comunale e ai responsabili di servizio, per quanto di rispettiva competenza. Il Consigliere Comunale acquisisce notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato durante l'orario di servizio del personale dipendente e con modalità tali da non recare intralcio o disturbo allo svolgimento delle attività e nel rispetto dei diritti dei cittadini. E' assicurato ai Consiglieri Comunali, per il migliore esercizio del mandato, la consultazione del protocollo generale, con accesso in modalità informatica. A tal fine deve essere garantita postazione di accesso in orari e giorni stabiliti dalla Giunta Comunale. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. Il Consigliere Comunale:
 - può avvalersi del supporto dell'ufficio di Segreteria Comunale sia per conoscere gli estremi e la collocazione dei documenti, sia per sapere se l'Amministrazione possiede documenti utili su un determinato argomento;
 - è esente dal pagamento dei costi di riproduzione per il rilascio di copie di documenti anche su supporti informatici.
7. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta , salvo che si tratti di documentazione per il cui reperimento sono necessari tempi più lunghi. In detto caso il Segretario Comunale e i responsabili di servizio all'atto della richiesta precisano i maggiori tempi necessari per il rilascio.
8. Il Segretario Comunale e i responsabili di servizio, qualora rilevino la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informano entro i termini di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
9. Sulle copie rilasciate è fatta espressa menzione del fatto che il loro uso è limitato all'esercizio del mandato elettorale del consigliere.
10. Per la consultazione degli atti necessari per l'espletamento del proprio mandato verranno messi a disposizione adeguati spazi appositamente riservati.

Art. 15 – Emendamenti

1. Gli emendamenti a proposte di deliberazione sono presentati per iscritto, prima della seduta o durante la seduta.
2. Qualora gli emendamenti riguardino atti a contenuto regolamentare e i bilanci, essi devono recare il parere del responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. A tal fine, gli emendamenti devono essere presentati almeno tre giorni prima della seduta, depositati presso la Segreteria Comunale, sottoposti al responsabile del servizio competente e immediatamente comunicati al Presidente del Consiglio.
3. Per le proposte di emendamento presentate durante la seduta il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze.
4. Nel caso il Presidente del Consiglio ritenga necessario od opportuno acquisire il parere sulla regolarità tecnico-amministrativa del responsabile del servizio interessato, potrà rinviare la votazione dell'emendamento alla seduta successiva. Così pure potrà rinviare alla seduta successiva l'approvazione di una proposta di deliberazione che abbia recepito un emendamento che comporti un approfondimento dei pareri di cui sopra.
5. L'approvazione di un emendamento che implichi un impegno di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta di deliberazione alla seduta successiva per acquisire agli atti il parere del responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile della proposta contenuta nell'emendamento. Qualora il parere di regolarità contabile possa essere acquisito immediatamente per la presenza in aula del ragioniere, l'emendamento potrà essere posto in votazione.
6. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente del Consiglio reputi opportuno.
7. I presentatori di emendamenti hanno diritto a cinque minuti per l'illustrazione di ciascun emendamento. Qualora gli emendamenti presentati dallo stesso consigliere ad un articolo della proposta di deliberazione superino il numero di cinque, il presentatore ha diritto ad un tempo non superiore a venticinque minuti per illustrare tutti gli emendamenti.
8. Per ciascun emendamento o gruppo di emendamenti il relatore dichiara, con un intervento della durata di non più di cinque minuti, se propone di riconfermare o ritirare l'emendamento o gli emendamenti presentati.
9. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
10. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
11. Ogni Consigliere non può intervenire più di una volta sullo stesso emendamento e tale intervento non può superare i cinque minuti.
12. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto. Tale valutazione è di competenza del Presidente del Consiglio.
13. Qualora più emendamenti (o articoli aggiuntivi) presentati dallo stesso consigliere sul medesimo articolo della proposta siano tra loro alternativi, il Presidente del Consiglio ha facoltà di mettere in votazione uno solo di tali emendamenti, scelto dal presentatore degli stessi.

Art. 16 – Norme comuni a interrogazioni e mozioni

1. Le interrogazioni e le mozioni sono formulate per iscritto, indirizzate al Sindaco e presentate direttamente alla Segreteria Comunale ufficio protocollo oppure trasmesse via PEC. In ogni caso vengono considerati sottoscrittori tutti i consiglieri firmatari risultanti nell'atto.

2. Le mozioni ed interrogazioni per le quali è richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sono iscritte all'ordine del giorno del 1[^] Consiglio che viene convocato dopo la loro presentazione purchè le stesse siano state presentate almeno 3 giorni liberi prima della Conferenza dei Capigruppo. Qualora siano state presentate fuori termine, verranno inserite all'ODG del CC successivo.
3. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno delle sedute, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
4. Nel caso di una mozione e un'interrogazione sottoscritta da più di un Consigliere, illustra l'interrogazione o la mozione il primo firmatario; in caso di sua assenza, la illustra il secondo firmatario e così via sino ad esaurimento. Se nessuno dei firmatari è presente l'interrogazione o mozione decade, tranne nel caso in cui l'assenza sia giustificata; in questa ipotesi l'interrogazione o la mozione si intende rinviata alla seduta successiva.
5. Le interrogazioni e le mozioni non illustrate per assenza dei firmatari decadono comunque dopo il terzo rinvio.
6. Qualora le interrogazioni e le mozioni siano redatte in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento il Presidente del Consiglio ne rinvia l'iscrizione all'ordine del giorno invitando il proponente ad una riformulazione più corretta.

Art. 17 – Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda indirizzata al Sindaco per conoscere:
 - se qualche fatto sia vero;
 - se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito;
 - se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione dell'argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività dell'Amministrazione;
 - quale sia la posizione della Giunta rispetto ad accadimenti di interesse comunale.
2. L'interrogante può chiedere che gli venga risposto per iscritto o oralmente. Qualora i consiglieri interroganti non richiedano espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.
3. La risposta scritta viene comunicata entro 10 giorni dalla data di presentazione. Un elenco degli oggetti delle interrogazioni a risposta scritta viene regolarmente trasmesso ai Capigruppo.
4. La data di presentazione delle interrogazioni al protocollo determina l'ordine di iscrizione all'odg. del Consiglio Comunale
5. Il Consigliere illustra la propria interrogazione per non più di cinque minuti.
6. Il Sindaco o un Assessore incaricato risponde a ciascuna interrogazione iscritta all'ordine del giorno per non più di cinque minuti.
7. L'interrogante può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta con un intervento della durata di non più di tre minuti.
8. Sulle interrogazioni non si può avviare un dibattito generale.
9. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue variante generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

Art. 18 - Mozioni

1. La mozione consiste:

- a) in un documento mediante il quale il Consiglio impegna politicamente il Sindaco e la Giunta ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a specifici criteri o perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare programmi particolari;
 - b) in un documento politico mediante il quale il Consiglio esprime un giudizio su atti, comportamenti e attività dell'Amministrazione e enti dipendenti,
 - c) in un documento mediante il quale il Consiglio esprime giudizi, o fa voti, o manifesta sentimenti in nome della comunità;
 - d) in pronunciamenti politico-amministrativi su fatti o questioni di interesse della comunità anche in rapporto a problemi politico-sociali di carattere generale..
2. La mozione viene illustrata dal primo tra i firmatari presenti per non più di dieci minuti. Subito dopo si apre la discussione, alla quale ciascun Consigliere può partecipare per non più di cinque minuti.. Il Sindaco, o un Assessore a ciò delegato, esprime la posizione dell'Amministrazione con un intervento della durata di non più di dieci minuti. Subito dopo viene data la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto per non più di due minuti e quindi la mozione viene posta in votazione.
 3. Il Sindaco dà esecuzione agli adempimenti conseguenti agli atti deliberativi adottati ai sensi del presente articolo.

Art. 19 - Ritiro di interrogazioni e mozioni

1. Le interrogazioni e le mozioni possono essere ritirate in ogni momento con una dichiarazione scritta di tutti i firmatari
2. Le interrogazioni e le mozioni possono essere ritirate durante la seduta mediante dichiarazione verbale.

Art. 20 – Fatto personale

1. Il fatto personale sussiste quando un Consigliere o un Assessore esterno venga accusato di comportamento scorretto o quando gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle effettivamente espresse.
2. Il Consigliere o l'Assessore esterno che chiede la parola per fatto personale deve precisare in che cosa esso consista. Il Consiglio Comunale decide sull'ammissibilità della richiesta.
3. Nel caso in cui il Consiglio Comunale ritenga che sussista il fatto personale, il Consigliere o l'Assessore esterno può chiarire gli aspetti che lo riguardano per non più di cinque minuti.
4. Qualora il Consigliere o l'Assessore esterno lamenti una lesione della sua onorabilità, può chiedere la costituzione di un Comitato composto da tre Consiglieri che giudichi sulla verità dei fatti che gli sono stati attribuiti.
5. Il Consiglio decide, seduta stante, circa la costituzione del Comitato e ne nomina i componenti.
6. Il Comitato riferisce per iscritto, entro il termine assegnatogli.
7. Il Consiglio prende atto delle conclusioni del comitato, senza votazioni.

Titolo III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – La seduta – Le norme generali

Art. 21 - Sedute

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo.
3. In tutti gli altri casi si riunisce in seduta straordinaria.
4. Per imprevedibili e comprovate necessità la seduta può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

Art. 22 - Convocazione e deposito atti

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. La convocazione dei Consiglieri è effettuata – in via ordinaria - con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo di messo comunale o con altri sistemi informatici concordati con i singoli Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax o altri sistemi informatici, a seconda dei casi, ai Consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatto formale comunicazione al Segretario Comunale.
4. Per le sedute ordinarie l'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio, in luoghi aperti al pubblico e consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno 5 giorni (*) prima di quello stabilito per l'adunanza. Il Presidente del Consiglio, dispone, a cura della Segreteria Comunale, che copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno sia inviato agli organi di informazione – stampa e radiotelevisione – e che siano stampati ed affissi manifesti per rendere noto il luogo, il giorno e l'ora del Consiglio nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno almeno due giorni prima.
5. Per le sedute straordinarie il relativo avviso con allegato ordine del giorno e nel rispetto delle forme di pubblicità, di cui al comma 4 che precede, deve essere consegnato almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. (*).
6. Per le sedute di urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza.
7. Le proposte di deliberazione unitamente al materiale istruttorio ed ai documenti necessari al loro esame, devono essere depositati presso la segreteria del comune il giorno stesso in cui l'avviso di convocazione è notificato.
8. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va consegnato almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza, con adeguata documentazione.
9. Il Consiglio Comunale deve essere riunito, ferma restando sempre l'esclusiva competenza del Presidente del Consiglio in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni 20 dalla

presentazione della domanda. In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto.

10. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno, contestualmente alla consegna ai Consiglieri, deve essere partecipato agli eventuali Assessori esterni.
11. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale se non sono state depositate, almeno 24 ore prima della seduta, unitamente al materiale istruttorio e ai documenti necessari al suo esame, presso la Segreteria del Comune. I Consiglieri Comunali hanno diritto all'immediato rilascio di copia della documentazione agli atti del Consiglio Comunale.
12. Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio Comunale può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
13. Quando rilevanti motivi di interesse per la comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella Sala consiliare o anche in altri luoghi adatti allo scopo. A tali adunanze, di carattere straordinario, possono partecipare i rappresentanti di associazioni sociali, politiche, sindacali e tutta la cittadinanza. Il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente gli interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo ed illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e parti sociali rappresentate. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale possono essere assunti solo ordini del giorno o mozioni.

() Per il computo dei termini dei 5 o 3 giorni si fa rinvio all'art. 155 C.P.C., quindi con l'esclusione del giorno iniziale.*

Art. 23 - Sedute di prima e seconda convocazione

1. Per la validità della seduta è necessario che siano presenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può fare richiamare in Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

6. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non potè aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una seduta regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi in altro giorno e comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta.
7. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui precedente art.22.
8. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti nel momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
9. I Consiglieri sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri od anche di parenti ed affini sino al quarto grado. L' obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti di cui all'art. 78, 2^ comma, 2^ periodo del D.Lgs. n. 267/2000.
10. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze :
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori esterni. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto.
11. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Comunale. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri ed Assessori esterni assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.22.

Art. 24 - Adempimenti preliminari

1. Il Presidente, in apertura di seduta, oltre alle comunicazioni dovute in forza di legge o di regolamenti, comunica all'Assemblea tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione o sia di particolare rilevanza per la comunità.
2. Un consigliere per gruppo può chiedere di fare una breve comunicazione, dopo l'intervento del Presidente su fatti improvvisi e di particolare rilevanza enunciandone l'argomento al Presidente che ne valuta l'ammissibilità, prima dell'inizio della seduta. Ciascuna comunicazione deve essere contenuta in un tempo non superiore a 5 minuti. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito.
3. Il Presidente mette quindi in approvazione i verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti invitando chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Dopo di che i verbali sono posti in votazione dell'Assemblea per scrutinio palese.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche, oppure per fatti personali.
5. I Consiglieri, che intendono presentare proposte di risoluzione così come previste dall'art. 40 del presente regolamento, debbono previamente informarne il Presidente *prima dell'inizio della seduta*.

Art. 25 - Disciplina della seduta

1. Chi presiede la seduta ha il potere:

- a) di sospendere e sciogliere la seduta nei casi previsti dal presente regolamento;
- b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere e di espellerlo dalla seduta nei casi di cui all'art. 26 del presente regolamento;
- c) di ordinare l'espulsione dei presenti tra il pubblico che siano causa di disordine.

Art. 26 - Disciplina dei membri del Consiglio

1. I membri del Consiglio devono osservare durante le sedute un comportamento dignitoso e corretto, nel rispetto delle opinioni e libertà altrui.
2. Se uno dei componenti dell'assemblea pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente del Consiglio lo richiama.
3. Dopo due o più richiami oppure, in casi gravi, indipendentemente dal richiamo all'ordine, il Presidente esprime una censura, che viene riportata nel processo verbale.
4. Se il componente del Consiglio, nonostante la censura, persiste nel suo comportamento, il Presidente lo espelle dall'aula.
5. Nell'esercizio dei suoi compiti di disciplina della seduta il Presidente del Consiglio può avvalersi, qualora gravi circostanze lo rendano necessario, dell'opera della Forza Pubblica.

Art. 27 - Presenza del pubblico in aula

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può introdursi nello spazio riservato ai Consiglieri, salvi i casi previsti dal presente Regolamento o per delibera del Consiglio o autorizzazione del Presidente.
2. La forza pubblica non può accedere all'aula consiliare se non su espressa richiesta del Presidente.
3. Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
4. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
5. Qualora persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente del Consiglio, dopo opportuni richiami, ordina al personale preposto di espellere gli autori della turbativa. Ove questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente, sospesa eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.

Art. 28 - Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi dichiara sospesa la seduta.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente la dichiara sciolta.
3. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà riconvocato nella forma prevista dal presente Regolamento per i casi di urgenza.
4. Qualora sia necessario il ricorso alla Forza Pubblica, il Presidente sospende o scioglie la seduta.

Art. 29 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello

Statuto e del presente Regolamento, relativamente all'andamento dei lavori.

2. Ogni Consigliere può presentare una mozione d'ordine sia per iscritto che verbalmente.
3. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra. Il Presidente del Consiglio Comunale decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine e decide su di essa.

Art. 30 - Partecipazione degli Assessori esterni

1. Gli Assessori esterni hanno diritto di partecipare alle sedute sia pubbliche che segrete del Consiglio, di intervenire nelle stesse, di rendere al Consiglio autonome comunicazioni sugli affari di propria competenza.
2. Essi non concorrono alla determinazione del numero legale né hanno il diritto di voto.
3. Della loro presenza è fatta menzione sul verbale.

Art. 31 - Astensione obbligatoria dalla seduta

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, nei casi previsti dall'articolo 78 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
2. I soggetti di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario Comunale per la registrazione a verbale e non sono computati nel novero dei presenti.
3. Gli Assessori esterni che si trovino nei casi sopra indicati, prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dall'aula.

Art. 32 - Partecipazione del Segretario Comunale

1. Alle riunioni del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale o un suo sostituto, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
2. Il Segretario Comunale, in particolare:
 - può esprimere il proprio parere su questioni di legittimità relative agli argomenti in discussione o di propria iniziativa, debitamente autorizzato dal Presidente del Consiglio o su richiesta del Presidente medesimo;
 - è responsabile della redazione del processo verbale della seduta.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente del presente Regolamento si applicano anche al Segretario Comunale; nei casi sopra indicati, durante la trattazione, il Segretario si allontana dall'aula.
4. In caso di temporanea assenza in corso di seduta del Segretario Comunale e del suo sostituto, assume provvisoriamente le funzioni di Segretario verbalizzante, il Consigliere più giovane di età tra i presenti.

Art. 33 - Partecipazione dei Dirigenti, Tecnici ed Esperti

1. Il Presidente del Consiglio può invitare a partecipare alla seduta, su oggetti specifici, Responsabili dei servizi nonché Tecnici ed Esperti, sia interni sia esterni all'Amministrazione, che possono intervenire nella discussione esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nella loro conoscenza e competenza professionale.

Art. 34 - Processo verbale

1. Il Segretario Comunale redige il processo verbale di ogni seduta.

2. Il processo verbale deve:

- indicare il giorno, il luogo e l'ora di inizio della seduta, se trattasi di 1^a o 2^a convocazione, i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
- far constare se la seduta o parte della seduta è segreta, nel qual caso il Consiglio può deliberare a maggioranza dei presenti che non si rediga alcun resoconto;
- indicare gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato, con una breve sintesi degli interventi;
- indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, precisando i nominativi dei Consiglieri che hanno dichiarato di astenersi e che hanno espresso voto contrario;
- far constare le forme delle votazioni seguite;
- dare notizia della presenza degli Assessori esterni.

Art. 35 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale.
2. Delle stesse viene fatta apposita raccolta con numerazione progressiva annuale.

Art. 36 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:
 - quando si discuta e si deliberi su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui;
 - quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone. Se, in corso di seduta, si verifichi l'esigenza di mantenere la segretezza, la decisione verrà assunta dal Presidente del Consiglio unitamente ai Capigruppo.

Art. 37 - Consiglio Comunale aperto

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo consiglino, il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo, può indire il Consiglio Comunale aperto, nella sua sede abituale o anche in luoghi particolari.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri Comunali, i Parlamentari, i Rappresentanti della Regione, delle Province, dei Comuni e delle forze sociali, economiche e sindacali e quanti altri possano essere interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari riunioni il Presidente del Consiglio, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio Comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
4. Quando tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i componenti del Consiglio.
5. Durante le sedute aperte del Consiglio Comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni

od impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 38 - Registrazione delle sedute

1 - Delle sedute consiliari viene effettuata la completa registrazione con mezzi tecnici idonei ed a cura del personale incaricato dal Segretario Comunale.

2 - Con apposito regolamento comunale, cui si rinvia, sono altresì disciplinati i presupposti, le condizioni, le modalità e i limiti delle riprese audiovisive delle adunanze pubbliche del Consiglio Comunale.

CAPO II: Svolgimento dei lavori

Art. 39 – Nomina degli scrutatori

1. Subito dopo aver dichiarato aperta la seduta, il Presidente del Consiglio sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori con il compito di accertare l'esito delle votazioni.

2. Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.

3. Se nel corso della seduta qualcuno degli scrutatori si allontana in via definitiva dall'aula, il Presidente del Consiglio, prima della votazione immediatamente successiva, nomina scrutatore un altro Consigliere.

Art. 40 – Deliberazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta fatta salva la presenza e l'accordo di tutti i consiglieri assegnati i quali ne stabiliscono l'ordine di trattazione, a maggioranza..

2. Ciascun Consigliere può presentare una proposta di risoluzione nei modi previsti dall'art. 24, comma 5, enunciandone l'oggetto su argomenti estranei all'ordine del giorno, ma concernenti fatti di particolare importanza sopravvenuti o di natura straordinaria.

3. La risoluzione consiste in un documento di indirizzo politico o amministrativo, presentato a conclusione del dibattito e votato dal Consiglio Comunale.

4. Spetta alla maggioranza dei Consiglieri presenti stabilirne l'ordine di trattazione.

Art. 41 – Ordine dei lavori

1. Su proposta motivata del Presidente del Consiglio o di un Consigliere è possibile la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti e l'accorpamento della discussione di oggetti distinti che appaia opportuno trattare congiuntamente. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza dei presenti, senza discussione.

2. La trattazione delle comunicazioni del Sindaco o dei consiglieri, delle interrogazioni avviene all'inizio della seduta.

3. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione di interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è al momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste in coda all'ordine del giorno.

CAPO III - La discussione

Art. 42 – Norme per la discussione generale

1. Il Sindaco e Consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al Presidente dell'Assemblea dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del Sindaco, Assessore o Consigliere preposto alla materia trattata.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno richiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capogruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per una volta per non più di quindici minuti.
4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
5. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato il Sindaco e tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola viene concessa per le dichiarazioni di voto a supporto delle proprie posizioni sul punto in esame, contenuta ciascuna in cinque minuti.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
9. Quando il Consigliere superi il tempo assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
10. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
11. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 43 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento anche ad altra seduta o al verificarsi di una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito, nel rispetto dei tempi previsti.
4. Tali proposte vengono poste in votazione - dopo aver ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno - un Consigliere a favore e uno contrario.

Art. 44 - Termine dell'adunanza

- 1. Le adunanze si concludono entro tre ore dall'inizio dei lavori, salvo quanto stabilito al comma 2.**
2. Il Consiglio può decidere, a maggioranza dei presenti, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione,
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti all'ordine del giorno.

CAPO IV – Le votazioni

Art. 45 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 46 – 47.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero legale previsto all'art. 23 e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, quando un gruppo consiliare richieda e la maggioranza dei presenti accolga la richiesta, che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata richiesta la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso
 - emendamenti soppressivi
 - emendamenti modificativi
 - emendamenti aggiuntivi:
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
8. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni

dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 46 - Votazione palese

- 1 La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri Consiglieri presenti.
- 2 La votazione palese è la regola e può farsi:
 - per appello nominale;
 - per alzata di mano.
- 3 Il Presidente del Consiglio, prima della votazione, precisa le modalità di espressione del voto ed ha la facoltà di controllare la votazione mediante controprova.
- 4 Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario l'appello in ordine alfabetico dei Consiglieri. Questi rispondono "sì" oppure "no", oppure dichiarano di astenersi.
- 5 Nella votazione per alzata di mano, il Presidente chiede chi approva la proposta. I Consiglieri che approvano alzano la mano. Il Presidente del Consiglio chiede subito dopo chi non approva e i Consiglieri che non approvano alzano la mano. Infine chiede chi si astiene e i Consiglieri che si astengono alzano la mano. In caso di votazione dubbia, si procede alla votazione per appello nominale.
- 6 Il Segretario dà atto a verbale del nome degli astenuti sia dalla votazione che nella votazione e di coloro che hanno votato contrario.

Art. 47 - Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa mai essere conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente del Consiglio o da un capogruppo e deliberata dal Consiglio.
3. Essa è obbligatoria nel caso previsto dalla lett. a) dell'art. 36, comma 1, del presente regolamento e negli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto.
4. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
5. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà espresso indicando sulla scheda il cognome o in caso di omonimia o di dubbio, a pena di nullità, anche il nome di coloro a favore dei quali si intende votare;
 - c) chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante,
 - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza della segreteria;
 - e) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti;
 - f) subito dopo la proclamazione del risultato le schede vengono distrutte.
6. Quando la legge e gli statuti stabiliscono che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente del Consiglio stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze. In caso contrario la

votazione è nulla e da ripetere in una seduta successiva. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo o più nominativi ed in tal caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportano il maggior numero dei voti.

7. Nel caso in cui alle modalità di votazione comunicate dal Presidente del Consiglio si aggiungano proposte di altre modalità avanzate da uno o più Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione.

Art. 48- Astensione dal/nel voto

1. I Consiglieri che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 31 del presente Regolamento devono astenersi dal votare.
2. Il Consigliere che intende esercitare la facoltà di astenersi dalla votazione ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio.
3. Il Consigliere che intende esercitare la facoltà di astenersi nel voto lo dichiara nelle votazioni palesi; nelle votazioni segrete manifesta questa sua volontà mediante la scheda bianca.

Art. 49 - Approvazione delle proposte - Maggioranze

1. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei votanti, salvo che le leggi, lo Statuto e il presente Regolamento dispongano diversamente.
2. Nel caso in cui il numero dei votanti sia dispari, la metà più uno si ottiene con l'arrotondamento alla unità superiore rispetto alla metà aritmetica.
3. Concorrono a formare il numero legale per la validità delle deliberazioni:
 - coloro che si astengono in fase di votazione;
 - le schede bianche e nulle.
4. Non concorrono a formare il numero legale per la validità delle deliberazioni coloro che dichiarano, prima della votazione, di non partecipare al voto
5. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno non comporta le dimissioni del Sindaco e della Giunta.
6. La proposta che ottiene un numero pari di voti favorevoli e sfavorevoli si ritiene non approvata.

Art. 50 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Titolo IV - PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 51 - Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

1. Entro 45 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Consiglieri Comunali, il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
4. La verifica dell'attuazione delle linee programmatiche viene effettuata nella seduta in cui si esamina ed approva il conto consuntivo.
5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
6. Terminata la replica del Sindaco, i Capigruppo o i loro delegati, nell'ordine concordato tra gli stessi Capigruppo ed il Presidente del Consiglio, dichiarano la posizione del gruppo; nel caso di mancato accordo l'ordine viene determinato mediante estrazione.
7. I Consiglieri che dissentono dal gruppo a cui appartengono possono dichiarare la propria posizione per non più di dieci minuti, dopo l'intervento del capogruppo.
8. Ultimate le dichiarazioni di voto di cui ai precedenti commi, il Presidente del Consiglio pone in votazione il documento; la votazione avviene a scrutinio palese.

Art. 52 - Mozione di sfiducia

1. Almeno due quinti dei Consiglieri assegnati (senza computare al tal fine il Sindaco) possono proporre mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta, ai sensi dell'art. 52 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta dai presentatori, è presentata al Presidente del Consiglio e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
3. La mozione di sfiducia è votata per appello nominale e necessita, per l'approvazione, della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 53 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi realizzata mediante esercizio di voto plurimo. In ogni caso dovrà essere istituita la Commissione consiliare affari istituzionali.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Le sedute delle Commissioni sono segrete, a sensi di legge, quando vengono trattate questioni relative a persone. La maggioranza richiesta per la validità delle singole deliberazioni delle Commissioni è calcolata sulla rappresentanza

del voto plurimo così come previsto dallo Statuto.

3. Qualora la Commissione venga a conoscenza di notizie coperte da segreto d'ufficio, la seduta non può essere pubblica ed ogni componente è tenuto ad osservare il segreto.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e le modalità di nomina.
5. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di amministratori e/o funzionari, anche ai fini della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del Bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
6. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti e aziende dipendenti.
7. Il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario Comunale hanno diritto di partecipare ai lavori della commissioni permanenti, senza diritto di voto.
8. Le commissioni permanenti hanno funzioni consultive.

Art. 54 - Verbali delle sedute delle Commissioni consiliari

1. I verbali, redatti dal segretario della Commissione, contengono le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine del giorno, dettate dal Presidente al termine della trattazione, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai Consiglieri che le hanno rese.
2. Il verbale è approvato nella seduta successiva.
3. Copia dei verbali delle sedute delle Commissioni, redatti in forma sommaria, come previsto al comma 1, sono a disposizione di quanti vogliano prenderne visione, purché non contengano notizie che debbano rimanere, a norma del precedente articolo, coperte da segreto.
4. I segretari delle commissioni devono, tra l'altro, provvedere alla raccolta cronologica dei verbali e alla registrazione delle presenze.

Art. 55 - Commissioni speciali e di indagine

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni speciali su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati o su proposta della Giunta Comunale per svolgere, con criteri di riservatezza, ricerche o indagini su argomenti di particolare complessità di competenza del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sulla attività della amministrazione.
3. E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari d'indagine e di quelle altre che il Consiglio Comunale ritenga di istituire con funzioni di controllo e di garanzia. La procedura di nomina del Presidente sarà stabilita nella deliberazione di istituzione delle commissioni consiliari.
4. Esaurito l'oggetto per il quale è stata costituita, la Commissione speciale d'inchiesta è sciolta di diritto.
5. La Commissione può compiere ispezioni sui luoghi e sulle cose, può acquisire documenti

- detenuti dall'Amministrazione e da enti e organizzazioni dipendenti, può sentire tutti i dipendenti dell'Amministrazione Comunale e degli enti e organizzazioni dipendenti.
6. I dipendenti comunali, se convocati, hanno l'obbligo di presentarsi davanti alla Commissione d'inchiesta.
 7. Gli atti della Commissione speciale di inchiesta sono riservati e quindi sottratti all'accesso, fino alla discussione in Consiglio. Resta fermo quanto previsto dall'art. 36 del presente Regolamento, in materia di pubblicità e segretezza delle sedute consiliari.
 8. La Commissione d'inchiesta termina i suoi lavori con una relazione scritta sui fatti accertati nella quale può eventualmente suggerire l'adozione di misure opportune. La relazione, non appena redatta, viene distribuita a tutti i Consiglieri e posta in discussione entro il termine massimo di trenta giorni dal suo invio al Presidente del Consiglio.

Art. 56 - Nomina di rappresentanti del Consiglio

1. Il Consiglio provvede alle nomine di sua competenza mediante votazione per schede segrete, con il sistema del voto limitato come specificato al comma seguente.
2. Quando la legge e gli statuti stabiliscono che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente del Consiglio stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze. In caso contrario la votazione è nulla e da ripetere in una seduta successiva. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo o più nominativi ed in tal caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportano il maggior numero dei voti.
3. Risultano nominati o designati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, anche se non hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Qualora principi di portata generale prevedano la nomina di rappresentanti del Consiglio a prescindere dalla presenza della minoranza, sono validamente nominati i candidati che ottengono il favore della maggioranza assoluta dei votanti. La votazione deve sempre avvenire per schede segrete.

Art. 57- Rimborso delle spese di viaggio ai Consiglieri

1. Ai Consiglieri Comunali e agli amministratori è riconosciuto, per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per l'espletamento del mandato, il rimborso stabilito dalla normativa vigente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 – Entrata in vigore, pubblicazioni

1. Il presente Regolamento adottato dal Consiglio Comunale in attuazione dell'art. 53 dello Statuto e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Regolamento, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione.
4. All'inizio del mandato devono essere consegnati a ciascun Consigliere Comunale copia dello Statuto Comunale vigente e del Regolamento del Consiglio Comunale.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	1
Art. 1 – Oggetto.....	1
Art. 2 – Interpretazione del regolamento.....	1
Art. 3 – Sede delle adunanze.....	1
Titolo I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	2
CAPO I° - Insediamento e costituzione del Consiglio.....	2
Art. 4 – Presidenza delle adunanze.....	2
Art. 5 –Prima seduta.....	2
Art. 6- Adempimenti della prima seduta.....	2
Art. 7- Compiti e poteri del Presidente.....	3
CAPO II – I gruppi consiliari.....	4
Art. 8 – Costituzione.....	4
Art. 9 –Conferenza dei Capigruppo.....	4
Titolo II - I Consiglieri Comunali.....	6
CAPO I – Durata della carica.....	6
Art. 10 - Riserva di legge.....	6
Art. 11 – Entrata in carica	6
Art. 12 – Dimissioni, decadenza e surrogazioni dalla carica di Consigliere Comunale.....	6
Art. 13 - Gettone di presenza.....	6
CAPO II – Diritti e poteri dei Consiglieri.....	7
Art. 14 – Diritti e Poteri dei Consiglieri.....	7
Art. 15 – Emendamenti.....	8
Art. 16 – Norme comuni a interrogazioni e mozioni.....	8
Art. 17 – Interrogazioni.....	9
Art. 18 - Mozioni.....	9
Art. 19 - Ritiro di interrogazioni e mozioni.....	10
Art. 20 – Fatto personale.....	10
Titolo III - Funzionamento del Consiglio Comunale.....	11
CAPO I – La seduta – Le norme generali.....	11
Art. 21 - Sedute.....	11
Art. 22 - Convocazione e deposito atti.....	11
Art. 23 - Sedute di prima e seconda convocazione.....	12
Art. 24 - Adempimenti preliminari.....	13
Art. 25 - Disciplina della seduta.....	13
Art. 26 - Disciplina dei membri del Consiglio.....	14
Art. 27 - Presenza del pubblico in aula.....	14
Art. 28 - Tumulto in aula.....	14
Art. 29 - Mozione d’ordine.....	14
Art. 30 - Partecipazione degli Assessori esterni.....	15
Art. 31 - Astensione obbligatoria dalla seduta.....	15
Art. 32 - Partecipazione del Segretario Comunale.....	15
Art. 33 - Partecipazione dei Dirigenti, Tecnici ed Esperti.....	15
Art. 34 - Processo verbale.....	15
Art. 35 - Deliberazioni.....	16
Art. 36 - Pubblicità e segretezza delle sedute.....	16
Art. 37 - Consiglio Comunale aperto.....	16
Art. 38 - Registrazione delle sedute.....	17
CAPO II: Svolgimento dei lavori.....	17
Art. 39 – Nomina degli scrutatori.....	17
Art. 40 – Deliberazioni su argomenti estranei all’ordine del giorno.....	17

Art. 41 – Ordine dei lavori.....	17
CAPO III - La discussione.....	18
Art. 42 – Norme per la discussione generale.....	18
Art. 43 - Questioni pregiudiziali e sospensive.....	18
Art. 44 - Termine dell’adunanza.....	19
CAPO IV – Le votazioni.....	19
Art. 45 - Modalità generali.....	19
Art. 46 - Votazione palese.....	20
Art. 47 - Votazione segreta.....	20
Art. 48- Astensione dal/nel voto.....	21
Art. 49 - Approvazione delle proposte - Maggioranze.....	21
Art. 50 - Deliberazioni immediatamente eseguibili.....	21
Titolo IV - PROCEDURE PARTICOLARI.....	22
Art. 51 - Partecipazione del Consiglio alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione del programma di governo.....	22
Art. 52 - Mozione di sfiducia.....	22
Art. 53 - Commissioni consiliari permanenti.....	22
Art. 54 - Verbali delle sedute delle Commissioni consiliari.....	23
Art. 55 - Commissioni speciali e di indagine.....	23
Art. 56 - Nomina di rappresentanti del Consiglio.....	24
Art. 57- Rimborso delle spese di viaggio ai Consiglieri	24
DISPOSIZIONI FINALI.....	24
Art. 58 – Entrata in vigore, pubblicazioni.....	24